



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  
GE. IN. LOGISTIC**

## **Premessa**

Il regolamento della Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Ge. In. Logistic”, costituita ai sensi del DPCM 25/01/2008 con l’atto notarile del 3 agosto 2015 repertorio n. 53492 è un atto fondamentale della Fondazione che, a norma dell’art. 12 dello Statuto della stessa, è approvato dal Consiglio di indirizzo su proposta della Giunta esecutiva.

## **Art. 1 Funzionamento**

Le attività interne alla Fondazione, “Istituto Tecnico Superiore Ge. In. Logistic (di seguito “Fondazione”), sono regolamentate dalle seguenti norme.

## **Art. 2 Denominazione e Sede Legale**

La denominazione della Fondazione, così come stabilito dall’Art. 1 dell’Atto Costitutivo, è “Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile. Ambito di gestione info-mobilità e infrastrutture logistiche” per brevità “Ge. In. Logistic”. La Fondazione ha la sua Sede legale nel Comune di Taranto, in via del Tratturello Tarantino n. 6, c/o Consorzio ASI – CAP 74123 .

## **Art. 3 Costituzione e consistenza Fondo di Dotazione**

La consistenza iniziale del fondo di dotazione è definito dall’art. 5 dell’Atto costitutivo, secondo i criteri previsti dall’art. 4 dello Statuto.

Successivi incrementi del Fondo di Dotazione originario potranno avvenire attraverso:

- conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili e immobili, o altre attività impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai partecipanti;
- beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

La consistenza del Fondo di dotazione non potrà essere inferiore a € 100.000,00. Il Consiglio di Indirizzo può autorizzare, in misura straordinaria, l’utilizzo del medesimo fondo quale anticipazione su future entrate certificate.

## **Art. 4 Costituzione e consistenza del Fondo di Gestione**

Secondo le previsioni dell’art.5 dello Statuto il Fondo di gestione sarà costituito da:

1. ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del Patrimonio;
2. Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
3. Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

## **Art. 5 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso e costituito la Fondazione con i rispettivi rappresentanti legali e/o procuratori speciali:

### **SOCI FONDATORI**

- 1 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FS CABRINI
- 2 AEROPORTI DI PUGLIA SPA
- 3 AMAT SPA
- 4 AMTAB SPA
- 5 ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
- 6 ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO
- 7 CEVA LOGISTICS SRL
- 8 COMUNE DI GROTTAGLIE

- 9 COMUNE DI TARANTO
- 10 CTP SPA
- 11 EURONET SRL
- 12 ISTITUTO TECNICO MAJORANA
- 13 POLITECNICO DI BARI
- 14 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
- 15 UNIVERSUS CSEI

#### **SOCI PARTECIPANTI**

- 1 AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI TARANTO
- 2 CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO
- 3 COMUNE DI MASSAFRA
- 4 COMUNE DI MONTEIASI
- 5 ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI
- 6 BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
- 7 CONFINDUSTRIA TARANTO
- 8 ENFAP
- 9 ESMOVIA
- 10 FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
- 11 IISS DON TONINO BELLO
- 12 IISS EINAUDI
- 13 IISS RIGHI
- 14 IPS DE PACE
- 15 ISTITUTO SCOLASTICO MASTERFORM
- 16 ITIS PACINOTTI
- 17 LICEO ARISTOSSENSO
- 18 LICEO BATTAGLINI
- 19 LICEO MOSCATI
- 20 CENTRO STUDI TERRE D'ORIENTE
- 21 UIL PUGLIA

#### **Art. 6 Ammissione nuovi Membri Fondatori**

Possono divenire Soci fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano:

- a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- a contribuire al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura minima di € 5.000,00;
- a garantire la presenza nelle assemblee costituendo parte attiva alla vita della Fondazione;

I requisiti richiesti per la qualifica di Soci fondatori sono:

- comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della fondazione e/o l'attività consiliare;
- comprovata esperienza, accumulata nel corso della propria vita professionale, in tema di info-mobilità e logistica in grado di poter apportare un maggior valore aggiunto, anche diversificato, allo sviluppo della Fondazione (fermo restando l'approvazione da parte della maggioranza qualificata del Consiglio di Indirizzo). Nel caso di Istituti/Enti di istruzione scolastica, universitaria, formazione professionale, è richiesto, quale requisito, la presenza, nel piano di offerta formativa e/o nel catalogo dell'offerta formativa, di un indirizzo e/o qualifica inerenti l'ambito della info-mobilità e delle infrastrutture logistiche sulle quali siano stati realizzati e certificati percorsi specifici.

Documentazione da inviare, in allegato all'istanza, per la richiesta di qualifica di membro Fondatore:

- atto costitutivo e statuto;

- estratto in copia autentica o in copia conforme all'originale della delibera dell'Organo amministrativo che autorizzi il legale rappresentante alla partecipazione alla Fondazione;
- iscrizione al registro delle Persone Giuridiche competente (se enti riconosciuti);
- fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
- Copia del bonifico con indicazione del numero di CRO;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di moralità del legale rappresentante o del rappresentante dell'ente;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso di un'esperienza almeno triennale nel settore della info-mobilità e logistica.

Il Consiglio di Indirizzo, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione, procederà alla relativa delibera di nomina a membro Fondatore. La nomina, efficace al momento della delibera del Consiglio di Indirizzo, verrà comunicata all'Ente con mezzi idonei (lettera raccomandata o e-mail certificata) e partecipata agli altri Soci in occasione della prima Assemblea utile.

#### **Art. 7 Ammissione nuovi Membri Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti, a seguito di deliberazione del Consiglio di Indirizzo, adottata a maggioranza relativa, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro, in misura non inferiore ad € 1.500,00;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi, per un valore analogo alla misura in denaro;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

I requisiti richiesti per la qualifica di Partecipante sono:

- comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della fondazione e/o l'attività consiliare;
- esperienze e/o attività inerenti l'ambito della gestione della info-mobilità e delle infrastrutture logistiche.

Documentazione da inviare, in allegato all'istanza, per la richiesta di qualifica di membro Fondatore:

- atto costitutivo e statuto;
- estratto in copia autentica o in copia conforme all'originale della delibera dell'Organo Amministrativo che autorizzi il legale rappresentante alla partecipazione alla Fondazione;
- fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
- Copia del bonifico con indicazione del numero di CRO o atto di impegno debitamente firmato relativo agli impegni assunti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti di moralità del legale rappresentante o del rappresentante dell'ente;

Il Consiglio di Indirizzo procederà alla relativa delibera di nomina a membro Partecipante. La nomina, efficace al momento della delibera del Consiglio di Indirizzo, verrà comunicata all'Ente con mezzi idonei (lettera raccomandata o e-mail certificata) e partecipata agli altri Soci in occasione della prima Assemblea utile.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare la classificazione dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### **Art. 8 Esclusione e recesso**

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;

- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In nessun caso si potranno ripetere le quote apportate.

### **Art. 9 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione, ai sensi dell'Art. 6 dell'Atto Costitutivo e dell'Art. 9 dello Statuto:

1. il Consiglio di Indirizzo
2. la Giunta Esecutiva
3. il Presidente
4. il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)
5. l'Assemblea di partecipazione
6. il Revisore dei conti

### **Art. 10 Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed eventuali altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori; la qualifica di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della giunta esecutiva.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce presso la sede legale della Fondazione, o presso altre sedi comunicate all'atto della convocazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio è riunito dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante convocazione scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima a mezzo e-mail, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora; qualora almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Indirizzo lo richieda, il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta, pervenuta a mezzo raccomandata o pec, dei suddetti componenti.

La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano i legali rappresentanti degli Enti membri o loro delegati.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione. Qualora non sia possibile redigerlo entro il termine della seduta stessa, lo stesso verrà inviato via e-mail ai soci entro quindici giorni e se non vi sarà dissenso espresso in forma scritta entro i successivi tre giorni, si riterrà approvato. Nei casi di dissenso, il nuovo testo del verbale sarà discusso ed approvato nel corso della successiva seduta.

La riunione del Consiglio di Indirizzo è valida con la presenza di almeno il 50% dei membri, oltre al Presidente o il Presidente Vicario. Se un membro è nell'impossibilità permanente o comunque per un tempo presumibilmente lungo, di partecipare al Consiglio di Indirizzo, può delegare un altro membro dell'Ente a sostituirlo in modo permanente, e comunque fino a revoca della delega stessa. La partecipazione alla riunione può avvenire anche con l'utilizzo della videoconferenza o di altri mezzi omologhi.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti. L'espressione di astensione si computa come voto a favore. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Qualora la seduta del Consiglio di Indirizzo non si componga validamente, deve essere nuovamente convocato. Nell'avviso di convocazione del Consiglio di Indirizzo, può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, e l'adunanza è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei soci fondatori oltre che del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente. Il Consiglio di indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone fisiche presenti. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento della riunione del Consiglio di

Indirizzo. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata ai sensi dell'art. 2379-bis del Codice Civile.

#### **Art. 11 Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. La Composizione e le competenze della Consiglio di Indirizzo sono stabilite dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- Stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- Stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;
- Nomina due componenti della Giunta Esecutiva;
- Nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- Nomina il Revisore dei Conti;
- Approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- Delibera in ordine al Patrimonio della Fondazione;
- Svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera.

- La nomina del Presidente della Fondazione;
- L'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 5 del presente regolamento;
- Eventuali modifiche allo statuto;
- Lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 12 Compensi del Consiglio di Indirizzo**

La partecipazione al Consiglio di Indirizzo, per la sua stessa natura, avviene a titolo gratuito. Sono rimborsate, previa preventiva richiesta, opportunamente documentata e formalmente autorizzata dal Presidente, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti secondo i parametri economici propri della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 13 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio, in coerenza con l'atto costitutivo e con lo Statuto della Fondazione, ed è rieleggibile.

Viene eletto tra i professionisti che si sono distinti nel settore specifico della "Mobilità Sostenibile", sia intesa nella sua valenza di attività produttiva, che in ambito culturale e formativo.

#### **Art. 14 Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente, in attuazione a quanto previsto dall'art.11 dello Statuto:

- Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei partecipanti;
- Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione;
- Convoca il Consiglio di Indirizzo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- Convoca la Giunta Esecutiva, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con facoltà di invitare a partecipare, senza diritto di voto, tecnici, esperti e figure di sistema;
- Convoca l'Assemblea dei partecipanti almeno una volta l'anno;
- Convoca il Comitato Tecnico-scientifico, con facoltà di invitare a partecipare, senza diritto di voto, tecnici, esperti e figure di sistema;

Il Presidente può delegare, parzialmente o totalmente, le sue funzioni al Vice-Presidente e/o a più soggetti scelti anche tra i componenti la Giunta Esecutiva.

Con delibera del Consiglio di Indirizzo al Presidente può essere assegnato altro incarico coerente con il possesso di titoli professionali e competenze possedute.

#### **Art. 15 Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo. Ad esso il Presidente può delegare, parzialmente o totalmente, le proprie funzioni per un determinato periodo o per periodi di assenza. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione secondo le deleghe ricevute.

#### **Art. 16 La Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è riunita dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante convocazione scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima, via e-mail, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora. La Giunta Esecutiva deve essere convocata qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne ravvisi la necessità, entro dieci giorni dalla richiesta di tali componenti.

La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano i legali rappresentanti degli Enti membri o loro delegati.

Nei casi eccezionali in cui sia impossibile riunire la Giunta Esecutiva in modo formale, la decisione potrà essere assunta dal Presidente previa consultazione con i membri della Giunta Esecutiva anche attraverso e-mail. I membri della Giunta Esecutiva esprimeranno i propri pareri nei tempi indicati nelle comunicazioni del Presidente.

Le decisioni assunte con procedura d'urgenza saranno ratificate nella successiva seduta della Giunta Esecutiva. Alle riunioni della Giunta Esecutiva possono partecipare su invito del Presidente, senza diritto di voto e senza gettone di presenza, tecnici, esperti e figure di sistema.

Il verbale di ogni riunione viene redatto, normalmente, dalla Segreteria della Fondazione. Qualora non sia possibile redigerlo entro il termine della seduta stessa verrà inviato via e-mail ai componenti l'organo entro quindici giorni e se non vi sarà dissenso espresso in forma scritta entro i successivi tre giorni, si riterrà approvato. Nei casi di dissenso, il nuovo testo del verbale sarà discusso ed approvato nel corso della seduta successiva.

La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza, della maggioranza dei membri in carica compreso il Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente o altro membro designato.

Se un membro è nell'impossibilità permanente o comunque per un tempo presumibilmente lungo, di partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, può delegare un altro membro dell'Ente a sostituirlo in modo permanente, e comunque fino a revoca della delega stessa.

La partecipazione alla riunione può avvenire anche con l'utilizzo della videoconferenza o di altri mezzi analoghi. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo; provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione; provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

#### **Art. 17 Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Composizione e le competenze della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione. In particolare essa è composta da cinque membri di cui:

- Due membri sono scelti dal Consiglio di Indirizzo;
- Un membro è scelto dall'Assemblea dei Partecipanti;
- Un membro è il Dirigente scolastico protempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore;
- Un membro è un rappresentante dell'ente locale socio fondatore.

I membri della Giunta esecutiva restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta potrà attribuire al proprio interno deleghe su temi e attività di intervento specifici.

#### **Art. 18 Compensi della Giunta Esecutiva**

Il Consiglio di Indirizzo potrà prevedere un Gettone di presenza per i componenti della Giunta Esecutiva. Sono rimborsate, previa preventiva richiesta, opportunamente documentata e formalmente autorizzata dal Presidente, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti con i parametri economici propri della Pubblica Amministrazione. La disciplina dei rimborsi è contenuta nel regolamento contrattuale.

#### **Art. 19 Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS –art.13 dello Statuto della Fondazione) è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. Esso viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, tra le persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse per la Fondazione e resta in carica per tre anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### **Art. 20 Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico**

La riunione del CTS viene convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva mediante convocazione scritta, trasmessa almeno cinque giorni prima a mezzo fax o e-mail, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora. La partecipazione alla riunione può avvenire anche con l'utilizzo della videoconferenza o di altri mezzi analoghi.

La riunione, regolarmente convocata, è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Il Presidente della Giunta Esecutiva potrà decidere, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, se invitare alla riunione altre figure di sistema e/o esperti esterni.

Il CTS elegge al suo interno un coordinatore che preparerà e programmerà l'attività del CTS. Le figure operative e /o esperti esterni, eventualmente invitate alle riunioni del CTS, nel caso in cui si rendesse necessario adottare indicazioni di indirizzo, non hanno diritto di voto.

Il verbale è redatto dalla Segreteria. Qualora non sia scritto nel corso della seduta verrà inviato via e-mail ai membri entro sette giorni e se non vi sarà dissenso espresso in forma scritta entro i successivi tre giorni, si riterrà approvato. Nei casi di dissenso, il nuovo testo del verbale sarà discusso ed approvato nel corso della successiva seduta.

Le indicazioni del CTS, vengono trasmesse alla Giunta esecutiva e/o al Consiglio di Indirizzo per i rispettivi atti di competenza.

#### **Art. 21 Attribuzioni del Comitato Tecnico Scientifico**

Il CTS formula proposte e pareri su aspetti tecnici e scientifici in relazione ai piani di attività che la Fondazione andrà a redigere e a sviluppare. Tali proposte e pareri tuttavia, pur avendo rilevanza tecnica rispetto al settore d'interesse della Fondazione, non sono vincolanti ai fini delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

#### **Art. 22 Compensi del Comitato Tecnico Scientifico**

La partecipazione alle riunioni del CTS avviene con il riconoscimento di un gettone di presenza. Il suddetto compenso è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo dell'incarico.

Sono rimborsate, previa preventiva richiesta opportunamente documentata e formalmente autorizzata dal Presidente, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti..

#### **Art. 23 Incompatibilità**

L'esercizio della funzione di componente del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con la fornitura di qualsivoglia prestazione professionale, comunque denominata, in favore della Fondazione e con lo svolgimento di qualsiasi incarico a titolo oneroso di ricerca, formazione o consulenza in favore della Fondazione, fatta salva la partecipazione a convegni e seminari su richiesta della Fondazione.

Non possono, inoltre, assumere le funzioni di componenti del Comitato tecnico – scientifico coloro che abbiano liti pendenti con la fondazione.



#### **Art. 24 Assemblea di partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione è l'organo incaricato alla formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi ed è costituita da tutti i Soci Fondatori e dai Soci Partecipanti.

L'Assemblea di partecipazione dovrà essere convocata dal Presidente

#### **Art. 25 Validità dell'Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione. Essa si tiene almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. E' convocata mediante avviso formale, trasmesso almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, con l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, la data e l'ora. Qualora almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda, anche a mezzo pec, essa deve essere convocata entro dieci giorni dalla richiesta. La riunione è valida anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

La riunione, regolarmente convocata è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti, nel caso in cui vengano formulati pareri e proposte consultive non vincolanti.

Nel caso in cui vengano effettuate delle nomine, la riunione dell'Assemblea di Partecipazione è valida con la presenza, comprese eventuali deleghe, della maggioranza dei membri in carica oltre al Presidente o, in sua assenza, del Presidente Vicario qualora designato. Se un membro è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea di partecipazione potrà essere rappresentato da un altro membro dell'Assemblea stessa, tramite delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ogni membro può avere una sola delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 26 Attribuzioni dell'Assemblea di Partecipazione**

Le competenze dell'Assemblea di Partecipazione sono stabilite dall'art.14 dello Statuto della Fondazione. In particolare, l'Assemblea di partecipazione:

- Formula pareri consultivi sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione;
- Formula proposte e pareri consultivi sui bilanci preventivi e consuntivi;
- Elegge al suo interno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei partecipanti;
- Elegge un membro della Giunta esecutiva.

#### **Art. 27 Figure Operative**

Per lo svolgimento operativo, la Fondazione si dota di una struttura essenziale di gestione, in coerenza con il modello organizzativo approvato dal Consiglio di Indirizzo, e si avvale delle seguenti figure operative distinte in:

Figure addette al funzionamento degli organismi della Fondazione;

1. Direttore Attività della Fondazione;
2. Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari - Segreteria generale ed amministrativa;
3. Addetto ai servizi di segreteria;
4. Responsabile Sicurezza;
5. Responsabile Informatico;
6. Responsabile Qualità;

Figure addette all'organizzazione del percorso formativo:

1. Responsabile Progettazione – Comitato di Progetto -;
2. Responsabile coordinamento formativo;

#### **Art. 28 Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è individuato, con procedura pubblica, tra professionisti del settore iscritti all'apposito Albo. Egli resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore partecipa, su richiesta e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Al Revisore è riconosciuto un compenso stabilito nel bilancio di previsione della Fondazione, secondo i parametri definiti a livello nazionale e regionale dal tariffario dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per lo svolgimento delle diverse funzioni.

Al Revisore dei conti sono rimborsate, previa preventiva richiesta opportunamente documentata e formalmente autorizzata dal Presidente, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in funzione del mandato svolto.

#### **Art. 29 Attribuzione del Revisore dei Conti**

E' organo consultivo contabile della Fondazione (art. 15 dello Statuto della Fondazione), vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

#### **Art. 30 Controllo sull'amministrazione della Fondazione**

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione stessa con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli artt. 25,26,27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale dell'adunanza di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione, con volontà espressa da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva, sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

#### **Art. 31 Scioglimento della fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili sono retrocessi ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili sono destinati secondo le indicazioni del Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale

#### **Art. 32 Clausola arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal presidente del Tribunale di Taranto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

#### **Art. 33 Integrazione del Regolamento**

Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato, dal Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta Esecutiva, in seguito alla emanazione di nuove disposizioni e/o norme specifiche del settore o

dell'attività, ovvero per necessità di regolamentare quanto non previsto in fase di prima emanazione del Regolamento stesso.

**Art. 34 Rimando alla Normativa Vigente**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti.

**Art.35 Norma transitoria**

Le varie figure di cui all'art.25 sono attivate previa specifica deliberazione del Consiglio di indirizzo in relazione alle esigenze ed al progredire delle attività.